



COMUNE DI PUMENENGO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. AI FINI
DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI O SERVIZI
COMUNALI AGEVOLATI AI SENSI DEL**

D.P.C.M. 05.12.2013, N. 159

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28.12.2015

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e principi del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate in forma in forma singola dal Comune di Pumenengo.
- 1.2 Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
- 1.3 Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare Comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo articolo. 3.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Per le finalità del presente Regolamento si definisce:

- **I.S.E.:** l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predetta disposizione legislativa;
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- **Prestazioni sociali:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) di supporto all'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni:** prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - **Richiedente:** il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - **Beneficiario:** il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
 - **Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti:** persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, del DPCM 159/2013;
 - **Ente erogatore:** ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - **DSU:** dichiarazione sostitutiva unica;
 - **Dichiarante:** il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

2.2 Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si definisce:

- **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- **I.S.E.E. iniziale:** è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- **I.S.E.E. finale:** è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- **Percentuale massima di compartecipazione alla spesa (% max.):** è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
- **Percentuale minima di compartecipazione alla spesa (% min.):** è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
- **Costo del servizio:** è il costo, diretto/indiretto, per unità di servizio, sostenuto dall'Ente.

Articolo 3 – Ambiti di applicazione

- 3.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- 3.2 Si indicano – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le principali prestazioni sociali soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al presente documento:

- a) Contributi e agevolazioni tariffarie inerenti la frequenza scolastica;
- b) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti la frequenza di servizi socio-educativi rivolti ai minori;
- c) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti la fruizione di servizi socio-assistenziali;
- d) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti la fruizione di servizi socio – sanitari;
- e) contributi economici atti a rimuovere situazioni di disagio con elevato rischio di esclusione sociale.

Articolo 4 - Destinatari degli interventi

4.1 Possono accedere alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune di Pumenengo;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune di Pumenengo;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Pumenengo, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali dei minori.

4.2 Accedono prioritariamente alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi

5.1 L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:

- su richiesta del soggetto interessato;
- su segnalazione di altri servizi coinvolti;
- su disposizione dell'autorità giudiziaria;
- da parte di altri soggetti diversamente qualificati, purché delegati dall'interessato.

5.2 È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati segnalino situazioni meritevoli di valutazione da parte dei servizi sociali Comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

5.3 Il servizio sociale, qualora la richiesta di attivazione del servizio provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

- 5.4 Il richiedente che vuole usufruire di prestazione agevolata dovrà essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, redatta conformemente alla normativa vigente.
- 5.5 Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
- 5.6 L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
- 5.7 L'ammissione alla rete degli interventi/ servizi può essere subordinata alla stesura di un progetto individualizzato, condiviso e sottoscritto dalle parti, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l'intervento.
- 5.8 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio o intervento. Detto provvedimento e/o comunicazione finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, le rispettive quote di compartecipazione alla spesa.
- 5.9 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio Sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

Articolo 6 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

- 6.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
- 6.2 I criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni sono definiti:
- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e relativi provvedimenti attuativi in materia di ISEE;
 - b) dalla ulteriore normativa nazionale e regionale vigente, in quanto applicabile;
 - c) dalle disposizioni regolamentari dei singoli servizi, in quanto applicabili.
- 6.3 Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione per la quale, in base alle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale

sia prevista la possibilità di avervi accesso con tariffe agevolate in base alla situazione economica del richiedente.

- 6.4 La definizione della quota di compartecipazione dell'utente dovrà rispondere a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di tutelare il soggetto fragile. L'Amministrazione Comunale per ogni tipologia di intervento e/o di servizio per il quale preveda la possibilità di accesso mediante tariffe differenziate sulla base della capacità economica del richiedente, definirà annualmente come meglio specificato al successivo articolo 8, il sistema tariffario nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della continuità dei servizi.
- 6.5 In caso di prestazioni sociali erogate qualora resti inadempito da parte del privato cittadino l'obbligo di cui al comma 6.1, previo invio di formale lettera, di messa in mora, il Comune potrà agire nei modi ritenuti più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. Resta salva la facoltà di rateizzazione dell'importo dovuto da parte di cittadino moroso, sulla base della vigente normativa.
- 6.6 In seguito ad accertata morosità il Comune potrà valutare l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

- 7.1 La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
- 7.2 Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto, definito dichiarante, compila la DSU e si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiarato.
- 7.3 La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Articolo 8 – Definizione della compartecipazione al costo dei servizi da parte del cittadino

- 8.1 Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, l'Amministrazione Comunale per ogni tipologia di intervento e/o di servizio per il quale è prevista la possibilità di accedervi mediante tariffe agevolate, definirà annualmente, specifiche soglie di

accesso/agevolazioni, nel rispetto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di assicurare la continuità dei servizi.

- 8.2 Le agevolazioni ai costi dei servizi per aver diritto a prestazioni agevolate, saranno regolate da fasce di valore ISEE, piuttosto che con il metodo della progressione lineare, e verranno stabilite entro il mese di novembre di ogni anno dalla Giunta comunale. Dette agevolazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta e fino al termine dell'anno solare. Nella determinazione delle agevolazioni dovrà essere assicurato al cittadino un trattamento di proporzionalità, sostenibilità e progressività in base alle condizioni socio-economiche.

Per il metodo della progressione lineare verrà adottata la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \% \text{ MINIMA} + \frac{(\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})}{(\text{Isee finale} - \text{Isee Iniziale})} \%$$

- 8.3 Unicamente per le prestazioni erogate in base al calendario scolastico, l'applicazione delle nuove agevolazioni ISEE così come determinate dalla Giunta Comunale al precedente comma 8.2. avverrà in corrispondenza del nuovo anno scolastico di riferimento.
- 8.4 In casi eccezionali, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, previa adeguata istruttoria del servizio sociale, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli approvati con il proprio atto di cui al comma 8.2.
- 8.5 Le tariffe dei servizi e le agevolazioni – ove previste - sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso, nonché rese note ai sensi della vigente normativa.

Articolo 9 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

- 9.1 L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli atti, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
- 9.2 Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
- 9.3 Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici.
- 9.4 In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Articolo 10 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

- 10.1 In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
- 10.2 Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:
- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 - b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
 - c) la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - d) quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
 - e) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1° richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
- 10.3 Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 – in quanto applicabile.

Articolo 11- Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

- 11.1 Esclusivamente per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, ai fini del calcolo del valore ISEE, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, tranne che ricorra uno dei seguenti casi:
- a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli;
 - d) a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla responsabilità genitoriale sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 11.2 Nei casi di cui al comma 11.1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
- 11.3 Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 – in quanto applicabile.

Articolo 12 - Procedimenti per lo stato di abbandono e di estraneità affettiva

12.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 – comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 – comma 1 – lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minori), del D.P.C.M. 159/2013, la componente aggiuntiva non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale l'estraneità in materia di rapporti affettivi ed economici. A tal fine si considerano rilevanti una o più delle seguenti condizioni:

- Presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, riferita al figlio (o maggiorenne nel caso di prestazioni di natura socio-sanitaria), che evidenzia grave condotta del genitore nei confronti del figlio (limitazione, sospensione, decadenza della potestà genitoriale);
- Assenza di mantenimento da parte del genitore verso il figlio nel caso di prestazioni agevolate a favore di minori o viceversa nel caso di prestazioni di natura socio-sanitaria, provata da relativa denuncia;
- Presenza di condanna del genitore per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi della persona nei confronti del figlio nel caso di prestazioni agevolate a favore di minori o del figlio nei confronti del genitore nel caso di prestazioni di natura socio-sanitaria;

12.2 Il coniuge, che vuol fare accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, dovrà presentare apposita istanza contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a. Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice
- b. Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge
- c. Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

12.3 Il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità" dovrà presentare apposita istanza contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente) corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- b) copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- c) copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio/i
- d) altra documentazione probatoria.

12.4 Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza, a:

- a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità;
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;
- c) dichiarare l'impossibilità ad attestare la sussistenza delle condizioni di estraneità per mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della conseguente impossibilità di accertare il reale stato di abbandono.

12.5 Resta ferma la possibilità di segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

12.6 L'attestazione di stato di abbandono o estraneità ha durata di un anno.

Articolo 13 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

- 13.1 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad escludere il richiedente dall'agevolazione e ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
- 13.2 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 14 - ISEE corrente

- 14.1 Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, è possibile calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
- 14.2 La DSU per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.
- 14.3 L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU.

Articolo 15 - Validità e aggiornamento della DSU

- 15.1 La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
- 15.2 Solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi per l'infanzia la DSU avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta.
- 15.3 A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
- 15.4 A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
- 15.5 Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito di seguito:
- a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

- b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad un'agevolazione più conveniente;
- c) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile l'erogazione del contributo ha inizio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata la nuova DSU e l'ISEE corrente fino al termine del mese in cui scadono tali dichiarazioni.

15.6 I richiedenti che usufruiscono di prestazioni continuative, al termine della validità della dichiarazione annuale, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, salva diversa determinazione del Comune, per specifici servizi, dovranno presentare una nuova DSU al fine di verificare il permanere del diritto alla tariffa agevolata. La mancata presentazione della nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino a seguito di richiesta dei servizi interessati.

15.7 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE completa di tutti gli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, non si darà luogo alla concessione dell'agevolazione richiesta.

15.8 E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con contribuzione da parte dell'utenza ovvero con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso agli interventi e prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o contributiva, con il conseguente pagamento della contribuzione o tariffa massima prevista dal Comune.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 16 - Controlli

16.1 L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

16.2 I controlli effettuati sulla DSC (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) contenute nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, in modo puntuale o a campione. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

16.3 Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono dubbi sulla attendibilità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o contenute nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

- 16.4 I controlli a campione devono interessare almeno il 10 % delle prestazioni sociali agevolate;
- 16.5 Nei controlli a campione i criteri per l'identificazione delle D.S.U. e delle domande da controllare sono preventivamente definiti e resi noti agli utenti dei servizi.
- 16.6 Il dichiarante in sede di controllo deve giustificare l'incongruità di quanto dichiarato presentando elementi leciti, concreti, specifici e dettagliati a comprova della disponibilità economica necessaria alle normali esigenze di sostentamento del nucleo, fatta salva la possibilità dell'Ente di fare segnalazioni alle Autorità competenti.
- 16.7 I controlli devono essere effettuati di norma in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta; in relazione alla urgenza di erogare la prestazione, il dirigente può autorizzare l'effettuazione del controllo in via successiva.
- 16.8 Qualora il cittadino si avvalga di una D.S.U. che riporti le omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 3 del DPCM, il Comune potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e attendibilità dei dati indicati nella dichiarazione.
- 16.9 Analoga documentazione potrà essere richiesta dal Comune anche nell'ipotesi, prevista all'art. 11, co. 7 del DPCM, in cui il dichiarante, rilevando inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, presenti per iscritto all'INPS osservazioni e/o documenti o compili il modulo integrativo, autocertificando le componenti per cui rilevi le inesattezze.

Articolo 17 – Procedimento e modalità dei controlli

- 17.1 I controlli avverranno:
- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
 - mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici;
 - come da protocolli/convenzioni di intesa con la Guardia di Finanza.
- 17.2 Qualora le D.S.U. e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore scusabile, l'Ufficio competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova dichiarazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.
- 17.3 Quando non sussista coincidenza tra dichiarante la D.S.U. e colui che presenta l'istanza per ottenere la prestazione agevolata, nel caso sia attivato il procedimento di controllo nei confronti il dichiarante la D.S.U., verrà data informazione anche all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.
- 17.4 In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle D.S.U. per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità, lo stesso viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate.
- 17.5 La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- 17.6 Qualora, al termine della procedura indicata nel presente articolo, persistano gravi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente, ferme restando le ulteriori azioni indicate nei successivi punti 17.7 e 17.8, il Dirigente/Responsabile è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'inoltare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM ISEE, il Comune dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

- 17.7 La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta in sede di controllo ovvero la incompleta o inidonea documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta.
- 17.8 In caso di controllo di tipo successivo verrà applicata una sanzione ai sensi del comma 3, art. 38, L. 122 del 30.07.2010 e smi, fatta salva la possibilità di segnalazione alla competente Procura della Repubblica.
- 17.9 Per definire la misura va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 legge n. 689/81 "Modifiche al sistema penale" che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum, che si osservano "in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito". Così viene disposto che occorre avere riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta (un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo edittale) prevista dal successivo art. 16 della L. 689/81.

Articolo 18 - Esiti dei controlli

- 18.1 Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale . Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
- 18.2 Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
- 18.3 L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

- 19.1 Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
- 19.2 I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Settore Servizi Amministrativi del Comune di Pumenengo, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
- 19.3 L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
- 19.4 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 19.5 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
- 19.6 Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

ARTICOLO 20 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

20.1 Ai sensi dell'articolo 134 – comma 3 – del TUEL, il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.

20.2 Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ARTICOLO 21 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti che risulti essere incompatibile con quanto disposto con il presente atto.

ARTICOLO 22 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito web del Comune
